

REGOLAMENTO FIPSIS

Art. 1

(Ammissione ed esclusione dei Soci)

1. L'ammissione a socio può avvenire per le persone fisiche a seguito del benessere della commissione tesseramenti e del semplice pagamento della quota associativa.
2. I soci ordinari sono gli unici che possono avere diritto di voto all'interno della federazione.
3. Il Consiglio Federale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento, provvede entro un mese dal pagamento della quota all'annotazione sul libro soci dell'associazione. I soci acquisiscono il diritto di voto in assemblea e negli organi dell'associazione il secondo anno di iscrizione associativa, comunque devono essere in regola nei pagamenti nell'anno delle votazioni e nell'anno precedente.
4. L'iscritto perde la qualifica di socio nel momento in cui non versa la quota associativa entro la scadenza prevista e, comunque, dopo aver ricevuto almeno due solleciti di pagamento.
5. I soci aderenti dovranno, pena la perdita della qualifica, provvedere annualmente ad effettuare dei corsi di aggiornamento professionale. Una volta acquisita l'abilitazione presso l'Ordine professionale nella sezione A potranno presentare domanda per diventare soci ordinari come prescritto dallo Statuto.
6. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, in deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera d, dell'articolo 3 dello Statuto, ed in casi di comprovata lunga esperienza maturata nello svolgimento di incarichi operativi nell'ambito di Federazioni Sportive nazionali e/o internazionali ovvero di Psicologi con curriculum scientifico di particolare rilevanza nell'ambito della Psicologia dello Sport, può accettare l'iscrizione quale socio Aderente di uno psicologo indipendentemente dalla partecipazione al corso di formazione di cui al citato comma.
7. Tutti i soci devono partecipare annualmente a corsi di aggiornamento professionale riconosciuti o organizzati dalla federazione, in caso contrario potrebbero perdere la qualifica di socio dopo decisione del consiglio federale.

Art. 2

(Elezioni)

1. L'elezione delle cariche federali si effettuano entro e non oltre il mese di marzo successivo all'anno olimpico che chiude il quadriennio ovvero dalla data di dimissione delle stesse alla fine del quadriennio olimpico. Sino all'insediamento dei nuovi eletti rimangono in carica i dirigenti dimissionari per l'espletamento della ordinaria amministrazione della Federazione.
2. L'insediamento dei nuovi eletti deve avvenire entro i quindici giorni successivi alle elezioni, data nella quale decadono i vecchi incarichi.
3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, si insedia, a seguito di deliberato del Consiglio Federale, la Commissione elettorale deliberata composta da un presidente, un segretario e due scrutatori.
4. I membri del Consiglio Federale ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci ordinari con il metodo maggioritario, attraverso la presentazione di liste, all'interno delle quali deve essere indicato il candidato alla presidenza ed i candidati al Consiglio Federale, oppure candidature extra-liste che siano adeguatamente motivate per la candidabilità. I Soci ordinari votano un nominativo per la presidenza e nove nominativi per il Consiglio Federale. Coloro che ottengono la maggioranza dei voti, nelle due cariche istituzionali, saranno eletti uno Presidente e gli altri Consiglieri.
5. Alla Commissione elettorale debbono pervenire, almeno quindici giorni prima della data della assemblea, le liste elettorali sia per la presidenza che per il Consiglio Federale.
6. La commissione elettorale cura la distribuzione delle schede a tutti i soci aventi diritto al voto e presenti in assemblea, provvede allo scrutinio delle schede votate, informa, nei modi che ritiene più

idonei, tutti i soci dell'esito delle elezioni.

7. Le stesse norme sono uguali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale che prevede un numero di consiglieri che può variare da 5 a 7 a secondo degli iscritti nella regione.

Art. 4

1. Una volta eletto il Consiglio Federale verranno eletti i due Vice-Presidenti su proposta del Presidente Federale eletto.

Art. 5

(Dimissioni dei membri del Consiglio Federale)

1. Nel caso di dimissioni di un consigliere, questo è sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti disponibili, il Comitato Federale delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, la cooptazione di un nuovo consigliere tra i soci ordinari, la cui nomina verrà sottoposta alla ratifica della prima assemblea. Nel caso in cui l'assemblea non ratifichi la surroga proposta, il Comitato Federale presenta nella medesima seduta un nuovo candidato, sottoponendo la nomina all'approvazione dell'assemblea. Se anche in questo caso, l'assemblea non ratifica la nomina del consigliere o dei consiglieri, il Presidente dovrà indire nuove elezioni per rinnovare l'intero Comitato Federale secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

2. Il Comitato Federale può revocare la o le cariche del/dei Vice-Presidente/i e del Segretario in una riunione con apposito ordine del giorno convocata almeno venti giorni prima, che il Presidente è obbligato a convocare su richiesta di almeno tre membri. In tal caso il Comitato Federale deve procedere nella stessa riunione alla nuova assegnazione dell'incarico.

Art. 6

(Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è un organo esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede e dai due Vicepresidenti. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, e procede alla verbalizzazione.

Art. 7

(Dimissioni del Presidente Nazionale)

1. Nel caso di dimissioni del presidente nazionale o regionale, il Vice Presidente, che ne assume temporaneamente le funzioni, deve convocare entro quindici giorni dalla data delle dimissioni, l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 8

(Funzioni dei soci ordinari)

1. Gli psicologi dello sport si avvalgono di metodi scientifici validi, motivano le loro azioni e sanno spiegare per quale motivo un esercizio va svolto in un determinato modo e gli effetti che lo stesso provocherà. Devono rispettare i limiti degli sportivi e di rispondere in modo competente, serio e soprattutto franco alle domande ed ai dubbi che sorgono. Devono essere trasparenti e quindi pronti ad ammettere i loro limiti e rilevare la fonte da cui provengono le loro competenze.

2. Gli psicologi dello sport lavorano nel rispetto del codice deontologico dell'Ordine degli psicologi e del regolamento disciplinare della Federazione.

3. Gli psicologi dello sport si aggiornano costantemente seguendo dei corsi di formazione continua che consentono anche di ampliare le loro conoscenze. Essi collaborano fra di loro in vari gruppi (supervisione o intervizione) in modo totalmente trasparente e comunque devono partecipare ad almeno un corso di aggiornamento professionale all'anno organizzato da una struttura riconosciuta dalla FIPSIS ed è valido come documento di aggiornamento.

Art. 9***(Commissioni)***

1. All'interno della Federazione sono istituiti degli organi di consultazione o Commissioni per fare attività di studio e di proposta in vari ambiti. Le commissioni saranno decise ed istituite dal Consiglio di Presidenza e ratificate dal Consiglio Federale.